

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

RIUNIONE DEL 12 OTTOBRE 1950

(28^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente FERRABINO

INDICE

Disegni di legge :

(Seguito della discussione)

« Collocamento in missione per un triennio presso le Facoltà di magistero e presso gli Istituti superiori di magistero pareggiati di maestri elementari di ruolo, per il conseguimento del diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica » (N. 1298) :

LAMBERTI, <i>relatore</i>	Pag. 316 e <i>passim</i>
PRESIDENTE	316 e <i>passim</i>
MERLIN Angelina	316
LOVERA	317 e <i>passim</i>
MAGRÌ	317 e <i>passim</i>
TIGNINO	317
TONELLO	318
BANFI	319
GIARDINA	320

(Seguito della discussione e ritiro)

« Estensione dei benefici di cui al decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, anche ai segretari di scuole statali di avviamento professionale amministrativamente dipendenti da Comuni » (N. 1163) (*D'iniziativa del senatore Tignino*) :

MAGRÌ, <i>relatore</i>	321
PRESIDENTE	322
TIGNINO	322

(Discussione e approvazione)

« Concessione di un contributo straordinario di lire 3.000.000 alla Società italiana per il progresso delle scienze » (N. 934-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) :

PRESIDENTE	Pag. 32
----------------------	---------

La riunione ha inizio alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Banfi, Bolognesi, Caristia, Cermignani, Ciasca, Ferrabino, Filippini, Gelmetti, Giardina, Lamberti, Lovera, Magrì, Mazzoni, Merlin Angelina, Page, Parri, Platone, Rolfi, Russo, Saponi, Tignino, Tonello e Tosatti.

RUSSO, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Seguito della discussione del disegno di legge:

« Collocamento in missione per un triennio presso le Facoltà di magistero e presso gli Istituti superiori di magistero pareggiati di maestri elementari di ruolo, per il conseguimento del diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica » (N. 1298).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Collocamento in missione per un triennio presso le Facoltà di magistero e presso gli Istituti superiori di magistero pareggiati di maestri elementari di ruolo, per il conseguimento del diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica ».

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Lamberti.

LAMBERTI, *relatore*. Ho già detto nella precedente riunione che l'emendamento che presenterò, risponde a due scopi: il primo di conseguire una maggiore snellezza e perspicuità nella dizione, e il secondo di apportare alcuni chiarimenti che nel testo governativo mancano. L'emendamento, sostitutivo del secondo, terzo e quarto comma dell'articolo unico, dovrebbe essere del seguente tenore:

« Presso le Facoltà di magistero delle Università degli studi e presso gli Istituti superiori di magistero pareggiati possono essere destinati insegnanti di ruolo delle scuole elementari di Stato in numero non superiore a quaranta ogni anno, per frequentare il corso triennale di studi per il conseguimento del diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica. Essi conservano la sede e il diritto allo stipendio e alla indennità di carovita e di studio.

« Per la scelta di tali insegnanti il Ministero bandisce ogni anno un concorso per titoli, secondo le norme che saranno fissate dal regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

La prima parte dell'emendamento è relativa al numero degli insegnanti che possono essere destinati presso le facoltà di Magistero. Nel testo governativo è detto che possono essere destinati presso le facoltà di Magistero insegnanti di ruolo delle scuole elementari statali in numero non superiore a quaranta. Il collega Tignino suggerisce, molto opportunamente, che 40 in tal caso vuol dire 120; ma ciò risulta chiaramente dal vecchio testo, mentre il nuovo testo, come è formulato, appare piuttosto oscuro. Ho avuto occasione di rendermi persuaso dell'oscurità del testo perchè, parlando con qualche collega, mi sono trovato di fronte a una interpretazione restrittiva, nel senso che fino a quando i primi dei quaranta non avranno conseguito il diploma di vigilanza non ne potrebbero essere destinati altri in missione. Ora, evidentemente la vecchia legge non si proponeva tale fine, sibbene di aprire uno sbocco alla attività dei maestri elementari nel numero di

40 ogni anno. Mi pare pertanto opportuno ripristinare il vecchio testo, od inserire una nuova formula più chiara come quella che ho suggerito.

Con la seconda parte dell'emendamento, si intende dare maggiore rilievo all'esigenza, posta dalla legge, di bandire ogni anno un concorso per titoli. Tale disposizione era nel vecchio testo, e non vedo le ragioni per le quali non debba essere riaffermata nel nuovo.

PRESIDENTE. Vorrei sapere quale era la interpretazione corrente nei riguardi del vecchio testo.

LAMBERTI, *relatore*. A dire il vero non ho avuto la possibilità di mettermi in contatto con l'Ufficio del Ministero per accertare quale sia stata in passato l'interpretazione di fatto di tale formula, la quale è indubbiamente un po' oscura anche nella vecchia dizione. Se i maestri non possono essere più di quaranta in tutto, sembra strano, infatti, che il Ministero debba bandire ogni anno un concorso; nell'eventualità che il primo anno, per avventura, fossero messi a concorso tutti i 40 posti (ciò che sembrerebbe la cosa più naturale) allora, secondo la consuetudine di sospendere l'immissione fin tanto che coloro i quali sono in missione non abbiano terminato il primo biennio, non si sarebbero più potuti svolgere concorsi.

PRESIDENTE. Come i colleghi hanno inteso, il relatore ha sottoposto ad un rifacimento il secondo, il terzo e il quarto comma, nel senso che il numero dei maestri sia portato da 40 a 120, intendendosi che essi debbano essere 40 ogni anno per la durata di un triennio.

MERLIN ANGELINA. Circa l'opportunità di aumentare il numero dei maestri inviati in missione, bisogna tenere presente anzitutto quale è lo scopo che il Ministero si propone. Si tratta, ossia, di accrescere la cultura dei maestri, oppure di creare un personale di vigilanza per le scuole? In quest'ultima evenienza mi sembra che noi dovremmo limitare il numero alle possibilità di assorbimento del personale; altrimenti verremmo a creare una pletora di persone abilitate all'esercizio della vigilanza scolastica, senza che tutti costoro possano essere assorbiti. Occorre tenere presente, inoltre, che vi sarà molta gente che parteciperà ai corsi a proprie spese, allo scopo di aumentare la

propria cultura. Ora, se a quelli che frequentano l'università a proprie spese, aggiungiamo il grandissimo numero di coloro che il Ministero mantiene, mi pare che, così facendo, riempiamo l'Italia di direttori didattici e di ispettori, senza che essi, poi, possano trovare un collocamento.

LOVERA. L'osservazione della senatrice Merlin si riferisce ad una situazione che, però, è alquanto diversa da quella da lei prospettata. È vero che presso gli Istituti di Magistero vi sono alunni i quali, anziché conseguire la laurea, si accontentano successivamente del diploma di vigilanza scolastica; ma è anche un fatto che noi abbiamo moltissimi direttori didattici, i quali non hanno titoli richiesti. Pertanto, si dovrebbe ricavare da ciò che sono ben pochi coloro i quali frequentano i corsi a proprie spese; ed è giusto, quindi, che il Governo venga incontro ai meno abbienti, perchè possano conseguire il titolo necessario.

MAGRÌ. Sono favorevole all'interpretazione estensiva data dal relatore. Le scuole elementari in Italia fortunatamente si sono moltiplicate e si moltiplicano tuttora; gli insegnanti sono ormai numerosissimi. Ritengo quindi che, in proporzione, debba crescere il numero dei direttori didattici; d'altro canto il disegno di legge tende a dare la possibilità di frequentare i corsi agli insegnanti di ruolo, che, assegnati in sedi lontane, dovrebbero, unicamente per questo fatto, rinunciare al perfezionamento dei loro studi.

TIGNINO. Sono favorevole al disegno di legge, pur avendo redatto un mio emendamento che trasforma completamente l'articolo 1. D'altra parte sono convinto che 40 posti annuali, sia pure per un triennio, ossia, in tutto, 120 unità, risultano una ben piccola cosa di fronte alle esigenze della scuola e di fronte al numero dei maestri: si tratta di granellini di sabbia in un deserto. In linea più generale, mi sono posto la seguente domanda: questo disegno di legge, in tanti anni da che esso è in vigore, ha raggiunto gli scopi che si prefiggeva? Bisognerebbe conoscere anzitutto quali risultati si sono ottenuti attraverso gli anni passati, se i corsi si sono fatti annualmente, e se i maestri, che hanno completato il corso, hanno contribuito al buon funzionamento delle scuole attra-

verso l'incarico di vigilanza da essi svolto. Sono domande alle quali, però, non posso dare una risposta. Tuttavia ritengo che coloro i quali hanno frequentato tali corsi, in gran parte, se non tutti, non sono andati a finire nelle scuole; e la scuola, pertanto, non ne ha ricavato alcun beneficio.

Debo fare un'altra considerazione, che può sembrare in contraddizione con le precedenti. Ha bisogno la scuola effettivamente di un gran numero di dirigenti scolastici? Occorrerebbe a questo proposito assumere informazioni presso il Ministero della pubblica istruzione, per conoscere quanti sono i concorrenti al prossimo concorso per le direzioni didattiche, dato che a me risulta che per 350 posti sono state presentate duemila o tremila domande di maestri forniti del diploma di direttore didattico. E ciò significa che abbondiamo di personale che ha i titoli per partecipare ai concorsi.

Comunque, faccio riferimento al giudizio espresso dal Consiglio di Stato sulla necessità di aumentare il numero dei posti di missione, in modo da dare la possibilità a molti maestri di partecipare ai corsi. A questo fine presento un emendamento sostitutivo del secondo e terzo comma dell'articolo unico:

« Presso la Facoltà di Magistero delle Università degli studi e presso gli Istituti superiori di magistero pareggiati possono essere destinati insegnanti di ruolo delle Scuole elementari di Stato — compresi quelli della Sicilia — in numero non superiore a duecento, per frequentare il corso triennale di studi, al fine del conseguimento del diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica.

« Agli insegnanti predetti, da comandare in servizio scolastico — durante il triennio — presso scuole in città sede degli Istituti di magistero e delle Facoltà di magistero delle Università, viene concesso annualmente un congedo straordinario per ragioni di studio, della durata in un mese e un premio di lire 100.000 alla fine del corso, per conseguito diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica ».

Con il mio emendamento vorrei evitare che vi sia un certo numero di insegnanti che per un triennio abbandonano completamente la scuola; mentre ritengo che molti maestri sarebbero

disposti a frequentare i corsi senza essere esonerati dall'insegnamento, con l'incoraggiamento di un premio annuale e di un premio finale che costituirebbe uno stimolo e un incitamento. La scuola non ne riceverebbe un gran danno e lo Stato realizzerebbe una ingente economia, che potrebbe essere destinata ai patronati scolastici. Si tratterebbe, a conti fatti, di un risparmio di 60 milioni.

TONELLO. Onorevoli colleghi, mi sembra che in tale occasione si voglia fare una inopportuna riesumazione della vecchia scuola pedagogica, che prima dell'altra guerra era istituita in Italia. In quell'epoca si tenevano presso le Università corsi di pedagogia, che conferivano soltanto un titolo di studio e di cultura. Ma a me sembra che il direttore didattico non può balzar fuori da un corso, sia pure universitario. Egli deve distinguersi nell'esercizio professionale e conoscere la pedagogia, non attraverso le disquisizioni dei filosofi, ma per pratica diretta applicazione.

Quello che si vuole istituire risulterà uno dei tanti corsi di cosiddetta cultura, e per di più a scartamento ridotto. Si tratterà, pertanto, di una spesa che lo Stato avrebbe potuto risparmiarsi.

Come ho già detto il direttore didattico si forma attraverso un congruo numero di anni di esercizio diretto nella scuola. In tale periodo deve aver dato prova di essere davvero un manovale della scuola e di avere una certa genialità nell'affrontare i problemi scolastici. Soltanto così potrà divenire un buon direttore didattico.

Concordo con gli emendamenti presentati dal collega Lamberti, ma voto senza entusiasmo il disegno di legge, per le ragioni che ho detto.

LOVERA. Vorrei far rilevare al collega Tignino che se accettassimo il suo emendamento, toglieremmo la possibilità della continua e reale frequenza ai corsi che si tengono durante l'anno scolastico, presso gli istituti di magistero.

Riguardo alle preoccupazioni dell'onorevole Tonello, mi sembra che esse siano infondate. Si tratta, infatti, di corsi non destinati al miglioramento della propria cultura, sibbene intesi a dare ai maestri uno specifico insegnamento pedagogico, cioè a fornire loro quella maggiore conoscenza che il direttore didattico

deve possedere. Se noi riconosciamo, quindi, alla scuola italiana la necessità di avere direttori didattici che siano al corrente delle nuove dottrine pedagogiche, dobbiamo cercare di far sì che un numero elevato di maestri possa tenersi al corrente delle nuove teorie. Tutt'al più potremo garantirci che coloro i quali hanno vinto i concorsi siano obbligati alla frequenza; il pericolo, infatti, può essere che molti maestri ottengano di poter andare in missione presso gli Istituti universitari, sfuggendo, poi, all'obbligo della frequenza.

Non concordo con l'emendamento dell'onorevole Tignino, mentre consento con le proposte del senatore Lamberti. Faccio notare, però, che bisogna prima appurare se i quaranta posti debbano essere intesi relativamente ad ogni anno. In tal caso la spesa sarebbe fortemente aumentata; e dovremmo pertanto ottenere il parere della Commissione finanze e tesoro.

PRESIDENTE. Sono in grado di fornire qualche chiarimento. Abbiamo telefonato al Ministero e la risposta su questo punto è che nel passato il numero dei posti era al massimo di quaranta complessivamente.

Il Consiglio di Stato ha riconosciuto che il numero di quaranta non era sufficiente. Ma nella relazione ministeriale è detto testualmente al riguardo: « Il Consiglio di Stato nell'esprimere il suo parere, a norma di legge, aveva prospettato l'opportunità che il numero di posti di missione fosse aumentato, adeguandolo al crescente sviluppo della scuola elementare; ma le difficili condizioni della finanza statale hanno consigliato il Ministero della pubblica istruzione di soprassedere a tale richiesta, mantenendo inalterato il numero di quaranta ».

Quindi, da ciò risulta che l'opportunità di aumentare il numero è stata già considerata sia dal Consiglio di Stato che dal Ministero; ma l'ostacolo è rappresentato da ragioni finanziarie.

Quanto all'altro quesito che cosa accadesse in passato, nella stessa relazione è contenuta la risposta: « Nel passato accadeva infatti che i maestri, tenuti in missione, potessero disertare la scuola elementare e avviarsi per altre carriere, in quanto erano liberi di frequentare qualsiasi corso di studi presso gli Istituti e le Facoltà di magistero ».

I maestri inviati in missione si sforzavano, ossia, di conseguire le lauree in materie letterarie, lauree che permettevano loro di adire ai concorsi per le scuole medie superiori. L'attuale disegno di legge, però, vuole evitare questo inconveniente, stabilendo che i maestri, inviati in missione, debbano frequentare, non il corso per la laurea, ma il corso per il diploma per direttore didattico, di durata triennale e non quadriennale, con carattere specifico, con propri esami e proprie materie.

BANFI. Vorrei confortare con la mia approvazione ciò che l'onorevole Lovera ha detto. Prima di tutto occorre distinguere fra corsi pedagogici come si svolgevano in altra epoca e quelli odierni. Gli attuali rientrano, infatti, in quei corsi della Facoltà di magistero i quali sono condizione necessaria, ma non sufficiente, per ottenere l'ispettorato.

Il concorso tiene conto, infatti, non solo degli esami eventuali sostenuti, ma dell'intera pratica scolastica. Che questi corsi, chiamiamoli pedagogici, possano dar luogo ad una serie di critiche, che il loro programma possa essere mutato, tenendo conto di una quantità di circostanze, ciò è nella persuasione di tutti, e, d'altra parte, siamo alla vigilia di una riforma della scuola che metterà tali corsi in condizione di fornire quella cultura generale che deve essere propria di ogni insegnante. Ora da questo punto di vista mi pareva doveroso osservare una cosa: il maestro elementare è tra i lavoratori intellettuali uno tra i più disgraziati, e non dico soltanto dal punto di vista dello stipendio, ma, prima di tutto, della residenza. La residenza pesa sulla sua vita, sulla sua cultura e sulle sue stesse possibilità di fare il proprio lavoro con piena coscienza e capacità. Ora in genere accade ciò: chi di noi ha insegnato nelle scuole magistrali, sa che si riscontra negli alunni un entusiasmo per lo studio quale non si rinviene nei licei. Ma tale entusiasmo di studi mal regolato, non riesce poi a sistemarsi in una vita di cultura normale e diventa una aspirazione astratta, un'ansia non soddisfatta, un malcontento, un'inquietudine, un arruffio di cultura.

Nel caso presente siamo dinanzi ad una vecchia pratica legislativa che — mi pare — tiene conto di tale situazione; tiene conto, cioè, della

necessità che ha il maestro di rinfrescare la propria cultura, di riprendere contatti con la cultura, di orientarsi. Dovremmo, intanto, augurarci che tutti i maestri potessero fare questo processo, tenere contatti con la vita universitaria la quale diventa ogni giorno più viva. Ritengo, quindi, che sarebbe augurabile che i maestri, chiamati a frequentare i corsi di cui al disegno di legge, li frequentassero effettivamente; e poichè nel provvedimento si parla di regolamento, penso che in tale sede saranno stabilite le norme *ad hoc*. Per ciò che riguarda la frequenza dei corsi sono d'accordo con il senatore Lovera, perchè l'emendamento Tignino lascia insoddisfatta tale legittima esigenza. La non frequenza ai corsi mi pare che vada soprattutto a svantaggio dei maestri, ma dico di più: vorrei che i corsi fossero istituiti nella maniera più larga possibile, anche se tutti i partecipanti non saranno destinati a divenire ispettori didattici. In definitiva le nozioni, che vengono impartite per i futuri direttori didattici, sono nozioni che dovrebbero essere impartite anche ai maestri. Non si può, infatti, pretendere che la pedagogia venga conosciuta solo da chi deve decidere, e non da chi deve eseguire. Più largo è il numero, meglio è: per questo sono favorevole all'emendamento proposto dall'onorevole relatore.

Penso, però, che anche con l'interpretazione più larga data dal relatore, non si toglie al Ministero la facoltà di dosare anno per anno il numero dei maestri in missione a seconda delle necessità finanziarie e dei bisogni del Ministero stesso. Può darsi, infatti, che ad un certo momento il Ministero si persuada della necessità, su cui il senatore Lovera ha insistito, di portare a quarantacinque, cinquanta o sessanta, il numero dei partecipanti ai corsi. In fondo, stabilendo che ogni anno non ci può essere un numero che superi i 40, non obblighiamo il Ministero a chiamarne 40 ogni anno; diamo soltanto questa facoltà al Ministero, e diamo, nello stesso tempo, la speranza agli insegnanti di poter partecipare ai corsi.

Concludendo, vorrei insistere perchè gli insegnanti elementari avvertissero l'importanza della concessione e dell'aiuto che è loro dato e si rendessero persuasi che si tratta di un premio a cui deve corrispondere una buona

volontà di lavoro. Se c'è qualcuno fra di voi che è stato professore sa che cosa siano stati gli anni trascorsi nelle piccole città di provincia, e sa che, se siamo riusciti a venire fuori da tali situazioni, è stata attraverso una dura, faticosa lotta. Per questo vorrei che il disegno di legge fosse approvato, e possibilmente con l'emendamento proposto dal relatore.

PRESIDENTE. Debbo far presente il seguente aspetto della tecnica legislativa. Condivido l'opportunità di aumentare il numero dei maestri inviati in missione. Ma deriva da ciò un nuovo aspetto della questione che dobbiamo considerare: fin tanto che rimaniamo nel limite massimo di quaranta maestri complessivamente inviati in missione non c'è bisogno di sentire il parere della Commissione di finanza e tesoro, perchè in tal caso noi lavoriamo sopra una legge precedente che era circoscritta negli stessi limiti; e quindi non si dà luogo a maggiori spese. Ma se noi portiamo la cifra dei maestri inviati in missione da quaranta a centoventi, sia pure lasciandolo come un limite estremo, stabiliamo un eventuale aumento di spesa; e dove c'è aumento di spesa, è necessario il parere della Commissione competente in modo che sia indicata la copertura necessaria.

MAGRI. In realtà, la questione potrebbe essere risolta in questo modo: i maestri in soprannumero potrebbero essere sostituiti da supplenti. Io credo che nel bilancio della pubblica istruzione ci sia una somma globalmente stanziata per i supplenti, dato che è impossibile sapere con precisione quante saranno le cattedre che durante l'anno si renderanno vacanti. Pertanto l'eventuale maggiore spesa di cui stiamo discutendo, potrebbe rientrare in quello stanziamento.

GIARDINA. Circa l'emendamento del senatore Tignino, mi permetto di fare osservare al proponente che la sua proposta è in contrasto con la legge, dato che la frequenza da parte degli studenti universitari è obbligatoria. Quindi, non potrebbero essere concessi premi a delle persone che in definitiva non frequentano la università.

LAMBERTI, *relatore*. La discussione come si è svolta e i chiarimenti del Presidente mi esonerano da un lungo discorso, perchè molte osservazioni, molti rilievi si sono reciprocamente elisi, molti punti di vista contrastanti si sono incontrati.

Per quel che concerne i rilievi fatti dall'onorevole Tonello mi pare che sia stato ad essi esaurientemente risposto, nel senso che le sue critiche investono non tanto il presente specifico disegno di legge, quanto l'ordinamento di una speciale branca degli studi universitari. Ma ciò esula dal nostro compito odierno, e potremo affrontare il problema in sede di discussione della riforma. Ad ogni modo mi permetto di fare osservare al senatore Tonello che le sue osservazioni non reggono nei confronti di questo disegno di legge che viene a riparare in qualche modo a quell'eccessivo indirizzo teoretico, che il senatore Tonello rimprovera agli attuali studi per la vigilanza scolastica. Attraverso il presente provvedimento verremo ad immettere in questo genere di studi persone esperte della vita della scuola; avremo, cioè, un certo numero di direttori didattici che hanno già fatto, come insegnanti, una loro esperienza di vita scolastica.

Per quel che concerne l'emendamento proposto dal collega Tignino mi pare che alle giustissime osservazioni fatte dai colleghi Banfi, Lovera e Giardina, si possa aggiungere anche quest'altra considerazione: con la sua proposta si verrebbe ad incidere negativamente non soltanto nei confronti dei corsi universitari, che gli insegnanti non potrebbero proficuamente frequentare ma della stessa attività che potrebbero svolgere nella scuola elementare. Pertanto è assai meglio che gli insegnanti si assentino durante tutto l'anno dalla scuola anzichè ne rimangano lontani saltuariamente per tre mesi, affidando a supplenti la loro cattedra. Mi sembra, perciò, che il sistema proposto dall'onorevole Tignino pecchi alla radice.

La questione più grossa è indubbiamente quella della spesa; ma io credo che se noi votassimo nel senso del mio emendamento, anche la Commissione finanze e tesoro non si opporrebbe ad una proposta di allargamento del numero dei partecipanti, dato che è cambiata la situazione di fatto della scuola.

Vorrei dire un'ultima parola relativa alla preoccupazione manifestata da alcuni colleghi sulla proficua e continuata frequenza dei maestri inviati in missione. Evidentemente il regolamento potrà e dovrà preoccuparsi di tale aspetto del problema; posso dire, però, fin da adesso che, secondo informazioni che mi sono state date dal Ministero, già il regolamento attuale pre-

vede ciò e stabilisce, infatti, che per avere diritto a continuare a godere del trattamento in questione, non solo è necessaria la frequenza, ma è necessario anche che i partecipanti superino gli esami relativi al corso con una media di 24, e nessun voto inferiore a 21.

PRESIDENTE. Allora sospendiamo la discussione, in attesa del parere della Commissione finanze e tesoro, alla quale trasmetto per il parere gli emendamenti presentati rispettivamente dal senatore Lamberti e dal senatore Tignino.

Seguito della discussione e ritiro del disegno di legge: « Estensione dei benefici di cui al decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, anche a segretari di scuole statali di avviamento professionale amministrativamente dipendenti da Comuni » (N. 1163) (Di iniziativa del senatore Tignino).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Estensione dei benefici di cui al decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, anche ai segretari di scuole statali di avviamento professionale amministrativamente dipendenti da Comuni ».

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Magri.

MAGRÌ, relatore. Ho assunto le informazioni necessarie, secondo quanto dichiarai in una precedente seduta. Effettivamente il decreto 25 maggio 1946, n. 435, ha perduto la sua efficacia, perchè non risulta nè alla Commissione centrale della finanza locale, nè all'ufficio legislativo della Presidenza del Consiglio che esso sia stato comunque prorogato. Del resto, il suddetto provvedimento è stato, in un certo senso, rimpiazzato da un successivo decreto, in data 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nella Amministrazione dello Stato. Tale decreto affronta il problema del trattamento giuridico ed economico, e all'articolo 8 prevede che si prescindano dal limite massimo di età per il personale civile non di ruolo che partecipa ai concorsi con due anni almeno di lodevole servizio. Sempre all'articolo 8 è prescritto che a questo personale sia riservato un sesto dei posti messi a concorso. Però non si dice nulla se i concorsi debbano essere per titoli; si discorre soltanto di

concorsi in genere. Quindi la base del presente disegno di legge viene ad essere completamente cambiata: non si tratta più di cinque anni di servizio, ma di due anni; non è questione più di concorsi per titoli, ma di concorsi in genere. Rimane soltanto ciò: che per coloro i quali abbiano prestato almeno due anni di servizio nell'Amministrazione dello Stato, non si tiene più conto del prescritto limite di età.

Debbo però fare presente che la citata disposizione fa parte di un decreto che affronta il trattamento giuridico ed economico di tutto il personale civile non di ruolo dell'Amministrazione dello Stato; di modo che, se accogliessimo la proposta del senatore Tignino, verremmo ad accordare un trattamento analogo al personale che non fa parte dell'Amministrazione dello Stato.

In conclusione, osservo ciò: in primo luogo il disegno di legge tendeva a sistemare con un concorso per titoli coloro i quali, pur dipendendo da amministrazioni di enti locali, sono in servizio nelle scuole statali. Tale possibilità è praticamente esclusa, perchè il decreto a cui si faceva riferimento non ha più vigore.

In secondo luogo sussiste il fatto che i concorsi per segretari delle scuole medie, sia inferiori che superiori, sono stati da tempo banditi e sono state praticamente espletate le graduatorie per quanto non ancora pubblicate; cosicchè non è da presumere che possano essere banditi nuovi concorsi per titoli, dato che i concorsi, che sono in fase di espletamento, sono stati banditi due o tre anni fa, e il nuovo decreto a cui ho fatto riferimento scade nel 1951. L'anno venturo, anche questa norma dell'esonero dei limiti di età perderà la sua efficacia. Ritengo, quindi, che voteremmo un disegno di legge praticamente inefficace, perchè è da presumere che non ci saranno nuovi concorsi. D'altro canto, lo scopo, di sistemare i segretari con concorsi con soli titoli, non viene raggiunto; potremmo, infatti, concedere che si prescindano dal limite di età, ma in tal modo verremmo ad introdurre una novità, che potrebbe costituire un precedente per altre categorie. Noi stabiliremmo, ossia, il principio che il trattamento giuridico e economico per gli impiegati dello Stato possa essere esteso, sia pure parzialmente, agli impiegati non di Stato. Per tutto ciò, sono d'avviso che non debba essere dato più corso al

presente disegno di legge, che viene a mancare del presupposto su cui si fondava.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Tignino se insiste nel mantenimento del suo disegno di legge.

TIGNINO. Dopo le spiegazioni fornite dall'onorevole relatore, ritiro il mio disegno di legge.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Concessione di un contributo straordinario di lire 3.000.000 alla Società italiana per il progresso delle scienze » (N. 934-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di un contributo straordinario di lire 3.000.000 alla Società italiana per il progresso delle scienze ».

Il presente disegno di legge è stato modificato dalla Camera dei deputati, in quanto in quella sede è stato rilevato che lo stanziamento si riferiva ad un bilancio ormai chiuso. Pertanto si tratta soltanto di modificare l'indicazione dell'esercizio finanziario, nel senso che invece di 1948-49 si legga 1950-51 e, invece del capitolo 353, sia detto il capitolo 458.

Nessuno chiedendo di parlare, metto ai voti l'articolo 1:

Art. 1.

È concesso a favore della Società italiana per il progresso delle scienze in Roma, per la ripresa della sua attività culturale, un contributo straordinario di lire 3.000.000 a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1950-51.

(È approvato).

Art. 2.

La spesa dipendente dalla concessione del contributo di cui all'articolo precedente sarà compensata con la riduzione di lire 3.000.000 del capitolo 458 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1950-51.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apporare con propri decreti le occorrenti variazioni in bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva, è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 12.